



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto

Regolamento di competenza - Cumulo oggettivo - Accertamento tecnico preventivo - Accoglimento della domanda - Giudizio di merito - Domanda di merito e domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute - Proposizione cumulativa - Rilevanza ex art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.

Raffaele Frasca

- Presidente -

Oggetto

Emilio Iannello

- Consigliere Rel. -

R.G.N. 25502/2022

Raffaele Rossi

- Consigliere -

Paolo Spaziani

- Consigliere -

Cron.

Salvatore Saija

- Consigliere -

CC - 10/04/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25502/2022 R.G. proposto da
Cosimo

;
- *ricorrente* -

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall

;
- *controricorrente* -

e contro

Giuseppe Stefano;

- *intimato* -



per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 2300/2022, depositata il 19 settembre 2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento ed annulli la sentenza del Tribunale di Taranto, confermando la competenza del Giudice di Pace di Martina Franca quale giudice di primo grado nella controversia promossa da Cosimo Leonardo

Rilevato che:

Cosimo Leonardo convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Martina Franca Giuseppe Stefano e la di lui compagnia assicuratrice Unipolsai Assicurazioni S.p.a. chiedendo la condanna di quest'ultima, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., al risarcimento del danno da lesioni, quantificato nella complessiva somma di € 20.000,00, *«il tutto nei limiti di competenza per valore del giudice adito»*, nonché la sua condanna *«al pagamento di spese e compensi di causa, sia della procedura di istruzione preventiva ex art. 696-bis, iscritta al n. r.g. 1113/17, sia del presente giudizio ...»*;

costituendosi in giudizio la compagnia convenuta eccepì, tra l'altro, l'incompetenza per valore del giudice adito;

con sentenza n. 467 del 2018 il Giudice di pace, respinta detta eccezione, accolse la domanda e condannò la UnipolSai Assicurazioni al pagamento della somma di € 17.290,15 oltre interessi; condannò altresì la compagnia al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.613,51, di cui € 443,51 per anticipazioni di causa e di accertamento tecnico preventivo;

in accoglimento del gravame interposto dalla UnipolSai il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2300/2022, depositata il 19 settembre 2022, ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace di Martina Franca a conoscere in primo grado della controversia, essendo



competente il Tribunale di Taranto; per l'effetto, ha dichiarato la nullità dell'impugnata sentenza e rimesso le parti innanzi al Tribunale di Taranto per la riassunzione del giudizio di primo grado, con le conseguenti statuizioni in ordine alle restituzioni ed alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

a fondamento di tale decisione ha richiamato il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui *«nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta»* (Cass. n. 24726 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 15571 del 2001, Cass. n. 4108 del 1975, n. 6901 del 1982, n. 812 del 1973 e n. 250 del 1972);

avverso tale sentenza Cosimo Leonardo propone regolamento di competenza, cui resiste UnipolSai Ass.ni S.p.a. depositando memoria;

l'atro intimato non ha svolto difese;

il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei termini riportati in epigrafe;

sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie illustrative;

considerato che:

a fondamento del proposto regolamento il ricorrente osserva che:

- le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, non potendo e non dovendo essere liquidate dal giudice che ne è stato investito, possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito;
- la regolamentazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo è legata al criterio della soccombenza, potendo il giudice del merito disporre la compensazione totale o parziale delle stesse;
- ne discende la qualificazione delle spese dell'accertamento tecnico



preventivo in termini di "spese giudiziali", da liquidare in un unico contesto nel successivo giudizio di merito, quale pronuncia accessoria e consequenziale legata al criterio della soccombenza, dovendo, pertanto, il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa;

sostiene, quindi, che la predetta qualificazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo in termini di «*spese giudiziali*» impedisce l'applicazione dell'art. 10 c.p.c. ed il cumulo fra la domanda risarcitoria (nel caso di specie del Cosimo Leonardo) e quella di pagamento delle spese dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente svolto;

il ricorso per regolamento è infondato;

il Tribunale ha deciso sul punto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di regolamento di competenza, secondo cui «*Ai fini della determinazione della competenza per valore agli effetti dell'introduzione del giudizio di merito dopo l'accoglimento di una domanda di accertamento tecnico preventivo le spese sostenute da chi ha ottenuto l'accoglimento di tale domanda si sommano con il valore della domanda di merito che egli proponga*» (Cass. n. 24726 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 15571 del 2001, Cass. n. 4108 del 1975, n. 6901 del 1982, n. 812 del 1973 e n. 250 del 1972);

a tale principio reputa il Collegio di dover dare continuità, pienamente condividendone gli argomenti, esaustivamente illustrati, in particolare, nel più recente degli arresti sopra citati (Cass. n. 24726 del 2013), il quale anche si fa carico delle opposte conclusioni in quella sede espresse dal P.G., sostanzialmente riprese e reiterate nelle conclusioni di equal segno oggi formulate dal rappresentante dell'Ufficio di Procura;

tali argomenti possono riassumersi nei termini seguenti:

– con l'introduzione del procedimento cautelare uniforme, è rimasta ferma la regola implicita secondo cui, in caso di accoglimento dell'istanza di accertamento tecnico preventivo, le spese dovessero essere anticipate



dall'istante e non potessero essere liquidate a suo favore; regola simile a quella che, dopo l'introduzione nell'art. 669-*octies* di una disciplina del provvedimento cautelare anticipatorio non contemplante la fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito, nonché dopo l'ulteriore novità rappresentata dall'inserimento del settimo comma nello stesso articolo da parte della l. n. 69 del 2009, è rimasta limitata al procedimento cautelare uniforme per le sole misure meramente strumentali e non anticipatorie e che è nel senso che le spese non si liquidano;

– da tale comunanza di disciplina discende che la soluzione della questione posta è suscettibile di influenzare anche il problema dell'eventuale cumulo delle spese sostenute tanto nel procedimento cautelare uniforme che porti ad una misura meramente strumentale, quanto in quello che porti ad una misura anticipatoria, ancorché nel primo caso le spese non si liquidino e nel secondo invece si liquidino; ciò nonostante che per i provvedimenti cautelari diversi dall'accertamento tecnico preventivo non sia mai competente il giudice di pace, ma sempre il giudice togato, sicché in essi è palese che quando in relazione ad una domanda di merito riconducibile alla competenza del giudice di pace per ragioni di valore si chieda una misura cautelare, ai fini della individuazione della competenza sull'azione di merito cui la cautela è correlata si pone l'identico problema del se, ai fini del valore, le spese non liquidate nel primo caso e quelle liquidate nel secondo debbano computarsi ai sensi dell'art. 10 c.p.c., cioè incidano sulla competenza;

– nessuna influenza può avere la circostanza che l'istanza di accertamento tecnico preventivo sia stata proposta ad un certo giudice sull'assunto che esso fosse competente nel merito e che lo svolgimento del procedimento sia seguito senza che si sia messa in discussione la competenza cautelare così individuata, essendo pacifico che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-*octies* e *novies* cod. proc. civ., all'esito della fase cautelare *ante causam*, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela (Cass. n. 2505 del 2010; n. 24869 del 2010); tale principio comportando



che qualora si adisca il tribunale instando per una misura cautelare strumentale o anticipatoria di una causa di merito che si indichi di competenza del giudice di pace, una volta concessa la cautela, il giudizio di merito (tanto nel caso di misura strumentale, quanto in quello di misura anticipatoria) debba iniziarsi dinanzi al giudice competente senza alcun vincolo rispetto a quel che si era sostenuto in sede cautelare e, quindi, dinanzi al tribunale;

– tutto ciò conferma che quando si inizia il giudizio di merito il problema della competenza sull'azione di merito si pone *ex novo* e si pone secondo la regola che presiede all'individuazione del valore della domanda, siccome espressa dall'art. 10 c.p.c.;

– poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde — com'è noto — da una domanda di parte, donde la necessità che l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore;

– la necessità che siano oggetto di domanda fa aggio completamente sul fatto che si tratta di spese sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio e ciò per l'assorbente ragione che tale circostanza assume solo rilievo di fatto storico che si deduce con la distinta domanda inerente al merito e alla loro ripetizione in quanto giustificata dal suo accoglimento;

– è certamente vero che si tratta pur sempre di spese sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio; ciò però significa (colo) che la loro giustificazione non può sfuggire, in punto di quantificazione, alle regole



che il costo del processo ha in generale (si tratterà cioè di spese insuscettibili di rivalutazione e resta fermo il potere del giudice di disporre la compensazione); la qualificazione del credito come afferente a «spese giudiziali» attiene, in altre parole, al fondamento giustificativo della pretesa ed alla natura del credito, che però resta correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto al giudizio di merito nel quale la pretesa è fatta valere e non può valere pertanto ad escludere che, in quest'ultimo, per essere riconosciute, esse debbano essere poste ad oggetto di espressa domanda, con quel che ne consegue, secondo le regole comuni, ai fini della determinazione della competenza per valore;

i precedenti evocati in ricorso, nessuno dei quali pronunciato in sede di regolamento di competenza, nel porre in evidenza che si tratta di spese giudiziali, non contraddicono il principio enunciato, dal momento che, come appena detto, tale affermazione definisce la fonte e la natura del credito ad altri fini, ma non vale ad infirmare la validità del ragionamento espresso che ha riguardo al modo in cui tale credito, sia pure relativo a spese processuali pregresse, deve essere fatto valere nel giudizio di merito ed alle relative conseguenze in tema di individuazione della competenza;

tali precedenti, del resto, non fanno altro che iterare quanto affermato, in diverso e non contrastante ambito argomentativo, da altri anteriori arresti ben noti all'arresto di Cass. n. 24726 del 2013 (v. ad es. Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000) e da questo anche specificamente richiamati per evidenziarne, del tutto condivisibilmente, l'inconferenza ai fini della questione di competenza in esame;

il solo precedente che reca un'affermazione contrastante è quello di Cass. Sez. 2 Ord. n. 15492 del 2019 (non massimata), nella cui motivazione per la prima volta si legge che alla liquidazione delle spese dell'a.t.p., in caso di vittoria della parte che *ante causam* le aveva sostenute, il giudice debba provvedere «*anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa*»;

sul punto però tale precedente si appalesa isolato, non si confronta



con i numerosi precedenti qui evocati e non offre argomenti specifici e pertinenti che ne giustificano un ripensamento;

deve pertanto essere affermata la competenza del Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, nei termini giù indicati nella sentenza impugnata;

considerato che il ricorso trae argomento da una sia pur isolata indicazione contrastante emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, davanti al quale dispone la riassunzione con termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2024.

Il Presidente
(Raffaele Frasca)

